

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 19

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori GARATTI, RADICE, ZACCAGNA, FIEROTTI, LORUSSO, LA LOGGIA, PELLITTERI, STANZANI GHEDINI, GERMANÀ, SPISANI, D'IPPOLITO VITALE, SURIAN, MERIGLIANO, WILDE, MANIS, GALLOTTI, CAPUTO, D'ALÌ, NAPOLI, CONTESTABILE, TERRACINI, BOSO, BUCCI, BUSNELLI, CAMPUS, LORENZI, DI BENEDETTO, GIBERTONI, ARMANI, CAVITELLI, LOMBARDI-CERRI, MATTEJA, VENTUCCI, BASTIANETTO, FRONZUTI, RIANI, BONANSEA, GEI, PETRICCA, LISI e GRIPPALDI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1995

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della viabilità delle strade statali n. 42 e n. 510 da e per la Valcamonica in provincia di Brescia

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato della viabilità statale da e per la Valcamonica, in provincia di Brescia, presenta elementi di assoluta carenza ed inadeguatezza, tanto da penalizzare in maniera considerevole tutto il territorio che dispone di una rete viaria assolutamente insufficiente rispetto alle esigenze e che sconta gravi ritardi ed inadempienze sulla strada che avrebbe già da tempo dovuto portare ad una normalizzazione della situazione qualora i la-

vori previsti fossero stati eseguiti nei tempi e nei modi dovuti.

La Valcamonica è infatti raggiungibile percorrendo da una parte la strada statale n. 510 (Sebina Orientale) con provenienza da Brescia e dall'altra la strada statale n. 42 (Del Tonale e della Mendola) con provenienza da Bergamo, sulle quali da anni sono aperti dei cantieri per la realizzazione di fondamentali opere di adeguamento, il

completamento delle quali già da tempo doveva essere terminato.

Lo stato delle cose così determinato configura una situazione di estremo disagio per la viabilità soprattutto per i fine settimana durante i quali si formano code chilometriche di autoveicoli dovute allo stato di particolare isolamento viabile in cui versa il comprensorio camuno e ciò nelle tratte Iseo-Darfo Boario Terme sulla strada statale n. 510 e Seriate-Darfo Boario Terme sulla strada statale n. 42.

Dei sette lotti di appalto dei lavori da compiere sulle due strade ed il cui termine di consegna era previsto per sei di questi nell'anno 1992 e per uno nel 1994 nessuno è stato portato a regolare compimento, col contestuale definirsi di una situazione di grave ed estrema incertezza sulle prospettive future di un rapido e definitivo completamento delle opere in corso.

Emerge quindi l'assoluta ed urgente necessità di attivare le appropriate scelte di ordine tecnico-progettuale, burocratico-amministrativo ed economico-finanziario, atte ad ovviare all'assurda situazione che si è venuta a determinare.

Ulteriore urgenza al problema deriva dal fatto che la Commissione che doveva nascere su iniziativa del Governo e che avrebbe dovuto, su delega governativa, intervenire per il finanziamento dei lavori relativi ai nuovi appalti e alle varianti approntate ai progetti, non è mai nata e quindi risulta non abbia mai operato.

Nel frattempo è scaduto anche il termine per la ripresa dei lavori nel cantiere della «Edolo Scarl», Capo di Ponte-Berzo Demo, con il conseguente licenziamento di una ventina di dipendenti che si aggiungono ai 68 licenziamenti già registrati nei mesi scorsi. In diversi incontri avuti ai vari livelli dai rappresentanti degli enti locali, delle associazioni civiche e dei sindacati è stata sottolineata l'importanza di assicurare il completamento delle opere viarie avviate, essendo la viabilità una infrastruttura indispensabile allo sviluppo del territorio camuno, sviluppo messo già a dura prova da preoccupanti fenomeni di recessione.

Queste sono le motivazioni dell'iniziativa in oggetto che ci si augura possa essere al più presto approvata dal Senato.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato della viabilità delle strade statali n. 42 e n. 510 da e per la Valcamonica in provincia di Brescia con il compito di:

a) verificare lo stato di avanzamento dei lavori, sulla strada statale n. 510, nei cantieri: lotto n. 4, Iseo-Sulzano; lotto n. 5, Sulzano-Sale Marasino; lotto n. 6, Marone-Toline; lotto n. 7, Toline-Pisogne; lotto n. 8, Pisogne-Darfo; e sulla strada statale n. 42, nei cantieri: lotto n. 5, Capo di Ponte e lotto n. 6, Berzo-Demo;

b) accertare le cause e ragioni che hanno determinato il non completamento dei lavori alle scadenze stabilite;

c) verificare quali siano le opere da terminare e quali finanziamenti comportino i relativi lavori di completamento;

d) accertare se il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia imputabile a delle precise responsabilità e se ricorrano errori di progettazione delle opere;

e) accertare le ragioni per cui non è stata più istituita la Commissione d'iniziativa governativa con il compito di intervenire per il finanziamento dei lavori relativi ai nuovi appalti e alle varianti apportate ai progetti;

f) appurare l'entità delle condizioni di isolamento in cui si sono trovati e ancora versano molti centri abitati del comprensorio camuno e in quale misura la chiusura dei suddetti cantieri ha inciso su risvolto occupazionale;

g) individuare le opportune misure di ordine tecnico-progettuale, burocratico-amministrativo ed economico-finanziario atte ad ovviare all'assurda situazione che si è venuta a determinare.

Art. 2.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da quindici senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni della Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato al di fuori dei componenti la Commissione medesima.

4. La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 4.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per il segreto di Stato, il segreto d'ufficio ed il segreto professionale si applicano le norme in vigore.

Art. 5.

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonchè copia di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati

anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e documenti attinenti a provvedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 6.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 67 del Regolamento del Senato.

Art. 7.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 9.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento, presentando al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

2. Il Presidente della Commissione presenta al Presidente del Senato ogni tre mesi una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 10.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.